

**ASSOCIAZIONE DIESSE TRENTO-DIDATTICA E INNOVAZIONE
SCOLASTICA - APS**

Sede in Pergine Valsugana, loc. Canezza(TN) – via delle prede, 3

C.F. 96051010229

* * *

Verbale Assemblea Straordinaria Soci

Il giorno 31 ottobre 2022 ad ore 21:00, ha luogo presso la sede sociale l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione DIESSE TRENTO-DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA - APS per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

- Modifiche allo Statuto DIESSE TRENTO-DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA - APS per l'iscrizione al RUNTS.

Presenti: Giuseppe Peranzoni, Manuela Moser, Valentina Giovanazzi, Francesca Depaoli, Jellici Walter, Pederiva Luca e Pennetta Marco.

Assume la presidenza Giuseppe Peranzoni, il quale constatata la regolarità della convocazione, la presenza dell'intero Comitato Direttivo e di tutti i soci in proprio, dichiara la riunione validamente costituita; viene chiamata a fungere da segretario Francesca Depaoli, che accetta.

Trattando il primo e unico punto posto all'ordine del giorno il Presidente propone la modifica dello Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alle richieste dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente dà poi avvio alla discussione e alla lettura del nuovo Statuto.

Udito quanto esposto, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare lo Statuto attuale e di approvare le modifiche necessarie per i motivi esposti.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore 22,00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

L'assemblea si scioglie alle ore 22.00.

Il Segretario

Francesca Depaoli

Francesca Depaoli

Il Presidente

Giuseppe Peranzoni

Giuseppe Peranzoni



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERZIARIO EDILIZIO

REG	1550 20000	0	4 NOV. 2022
IPOT	/		CASSA TRENTO
VOL			4 NOV. 2022
EDIL			2747
DIRE			3
TOTALE	20000		LA FUNZIONARIA

*firma su copia del Registro Provinciale a.l.
Egon Canin

"DIESSE TRENTO-DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA - APS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione "DIESSE TRENTO-DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA - APS", o in forma breve "Diesse Trento - APS", con sede legale in Pergine Valsugana (TN).

L'Associazione potrà aderire a associazioni nazionali ed internazionali che operano per il raggiungimento di finalità affini o complementari a quelle indicate dall'art.2 e a quelle di rappresentanza, tutele e assistenza delle associazioni.

L'Associazione svolge la sua attività nel territorio della Provincia di Trento.

La Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge provinciale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa.

La Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

L'Associazione opera a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati.

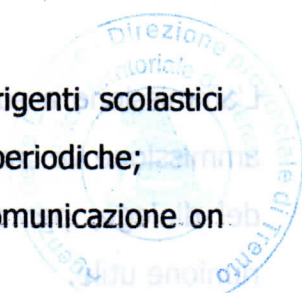
L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità: promuovere, sostenere ed attuare la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni grado e ordine e collaborare all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione assumerà tutte le iniziative ritenute idonee. A tal fine e in accordo con quanto definito dal precedente art. 2, in via esemplificativa potrà proporre attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra le quali:

- promuovere e sostenere la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado, collaborare all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo;
- favorire la formazione iniziale dei giovani aspiranti alla professione docente;
- promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale, tra le quali:
 - promuovere e organizzare convegni, incontri, eventi artistici, mostre e rassegne, studi, ricerche e iniziative culturali, con particolare riferimento ai temi dell'educazione e dell'insegnamento;
 - fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta;

- 
- promuovere e organizzare l'aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici anche con la redazione e l'edizione di libri dispense e pubblicazioni periodiche;
 - pubblicare notiziari (anche tramite lo strumento informatico e la comunicazione online), indagini, ricerche, studi e bibliografie.
 - istituire e gestire corsi di studio, nonché corsi scolastici, pre-scolastici, corsi sperimentali e di formazione professionale;
 - erogare borse di studio per ricerche e studi di particolare interesse scientifico o didattico;
 - predisporre centri di documentazione e biblioteche a servizio dei soci e dei cittadini.

In particolare può favorire la costituzione di corsi di educazione, di formazione professionale e di riqualificazione, nonché la nascita di uno stabile rapporto tra il mondo della scuola e mondo del lavoro.

Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività sociali, la Associazione può collaborare con enti pubblici e private e aderire a organismi internazionali, nazionali e locali che perseguono finalità analoghe.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci docenti, educatori, personale direttivo delle scuole, operatori scolastici, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico e persone sensibili alle problematiche educative e della scuola che operano sul territorio Provincia di Trento e che condividano le finalità della Associazione.

Il socio ha i diritti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il socio è tenuto a contribuire alle necessità della Associazione attraverso il versamento della quota annuale di adesione e collaborando alle attività associative secondo le sue possibilità; la quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 - Ammissione soci

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla condivisione degli obiettivi della Associazione, al rispetto delle norme e del presente Statuto.

Si diventa soci della Associazione a richiesta, da presentare al Consiglio Direttivo in forma scritta.

Sulla domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo decide entro novanta giorni.

L'ammissione a socio va comunicata all'interessato e annotata nel libro soci. Il diniego di ammissione va comunicato all'interessato che ha sessanta giorni di tempo, dal ricevimento del diniego, per chiedere che sulla sua istanza si pronunci la Assemblea, nella prima riunione utile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali, previa istanza scritta al presidente che deve assicurare all'associato l'esercizio del diritto in un tempo celere.

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa, se prevista;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il recesso è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal socio alla Associazione.

La decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando lo stesso abbia ommesso di versare la quota annuale, se prevista, nei tempi indicati dal Consiglio Direttivo.

La esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:

- per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione;

- non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari o a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
- comportamento che arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo che sanciscono la decadenza o la esclusione dell'associato, l'interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, può proporre ricorso alla Assemblea, che decide nella prima riunione utile. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci deceduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 8 - Volontariato

Le attività della Associazione, sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari non occasionali, sia associati che non associati, sono iscritti in apposito registro.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9 - Organi della Associazione

Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite; possono solo essere rimborsate le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Associazione e viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio, iscritto da almeno 30 giorni nel libro soci, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione proposti dagli aspiranti associati;
- delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o di esclusione degli associati;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
- delibera lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso scritto da inviare a ciascun socio almeno sette giorni prima della data fissata per la Assemblea stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno previsto e di data, ora e luogo, distintamente per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati.

La seconda convocazione deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

Salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative alla trasformazione, fusione e scissione della Associazione sono validamente assunte dalla Assemblea straordinaria con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Lo scioglimento dell'associazione e le conseguenti delibere devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici membri, purché sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei soci previa determinazione del loro numero.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga meno un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata la Assemblea per la elezione del sostituto. I sostituti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui venga meno più della metà dei consiglieri originariamente eletti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata la Assemblea per la elezione dell'organo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno cinque giorni, con avviso scritto, inviato di norma via mail, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della modalità con cui si terrà la riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è responsabile del buon andamento della vita sociale e rappresenta l'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni vengano attuate. In caso di necessità, assenza o temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, che non siano riservati ad altri organi sociali, per legge o per le previsioni del presente Statuto.

A titolo meramente esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente;
- predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- determina la quota associativa annuale, se prevista, e le modalità e i tempi di

versamento della stessa;

- delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti;
- attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio;
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete la tenuta dei libri sociali obbligatori indicati dalle norme vigenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altro consigliere, precisandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, della provincia autonoma di Trento, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme sugli enti del terzo settore.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi sociali, ai sensi delle norme vigenti sugli enti del terzo settore.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali di interesse generale.

Art.15 - Lo scioglimento della Associazione

In caso di scioglimento deliberato a norma del presente statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente di Terzo Settore, indicato dalla Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art.16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osservano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di enti del terzo settore.